

n. 414-1/2025 R.G.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Il Collegio civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dr.ssa Rita Carosella Presidente rel.

dr. Gianfranco Placentino Consigliere

dr. Federico Scioli Consigliere

esaminate le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10/3/2026, pronuncia la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso depositato il 4/2/2026 dall' CP_1 ai sensi dell'art. 351 c.p.c., per la decisione anticipata rispetto alla prima udienza in ordine alla sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale reso in data 14/11/2025 dal collegio arbitrale presieduto dall'avv. Mario Fuschino (già chiesta con l'atto di impugnazione per nullità nel proc. n. 414/2025 R.G.);

considerato che con decreto pubblicato il 2/3/2026 è stata concessa la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia del lodo;

letta la memoria difensiva depositata in data 9/3/2026 dalla parte convenuta;

osservato che, in merito al *fumus boni iuris*, appare manifestamente fondato, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., il secondo motivo dell'impugnazione, poiché il collegio arbitrale, pur avendo rilevato d'ufficio la risoluzione del contratto per mutuo consenso, non ha sottoposto la questione alle parti concedendo il termine di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c.;

osservato che, sotto il profilo del *periculum in mora*, l'esecuzione del lodo impugnato arrecherebbe un considerevole nocumento all' CP_1 considerata l'ingente somma al cui pagamento quest'ultima è stata condannata;

ritenuto, dunque, che sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 830, comma 4, c.p.c. ai fini della concessione della sospensione dell'efficacia del lodo impugnato;

letti gli artt. 283, 351, comma 3, e 830, comma 4, c.p.c.;

P.Q.M.

- conferma il decreto richiamato in narrativa e sospende l'efficacia del lodo impugnato.

Si comunichi.

Deciso nella camera di consiglio della Corte del 2.04.2026

Il Presidente est.

dr.ssa Rita Carosella